

# CONTRATTO DI FACTORING E CONTESTUALE CESSIONE DI CREDITI

concluso in data
tra
Acquirente Unico S.p.A. (il "Cedente"), società a socio unico interamente controllata da Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., C.F. e P. IVA n. 05877611003, con sede in via Guidubaldo del Monte n. 45, 00197, Roma, rappresentata dal Presidente ed Amministratore Delegato <i>pro tempore</i>
е
(il "Cessionario") con sede legale in, C.Fe F
(il Cedente ed il Cessionario sono di seguito collettivamente indicati come le "Parti").
PREMESSO CHE
(1) il Cedente è interamente controllato da GSE S.p.A., società a sua volta interamente controllata dal Ministero dell'Economia e Finanze;
(2) l'art. 4 del D.lgs. 79/99, affida al Cedente il compito di garantire al mercato dei clienti vincolati la fornitura di energia elettrica in condizioni di continuità e sicurezza del servizio e di parità di trattamento anche tariffario;
(3) l'art. 1, co. 2, D.I. 73/67, così come modificato dalla I. 125/07, ha stabilito che a decorrere dal 1° luglio 2007 i clienti finali domestici e le imprese connesse in bassa tensione, aventi meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro, hanno diritto di recedere dal preesistente contratto di fornitura di energia elettrica

come clienti vincolati, secondo modalità stabilite dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, e di scegliere un fornitore diverso dal proprio distributore. In mancanza di tale scelta, l'erogazione del servizio per i clienti finali domestici e le imprese connesse

in bassa tensione e non riforniti di energia elettrica sul mercato libero è garantita



dall'impresa di distribuzione, anche attraverso apposite società di vendita, e la funzione di approvvigionamento continua ad essere svolta dall'Acquirente Unico S.p.a. di cui al succitato art. 4 del d.lgs. 79/99, c.d. maggior tutela (la "**Tutela**").

- (4) conseguentemente il Cedente acquista energia sul Mercato del Giorno Prima (il "MGP") gestito dal Gestore dei Mercati Energetici (il "GME") ai fini della cessione alle imprese esercenti la vendita ai clienti del servizio di Tutela (le "Imprese Esercenti");
- (5) le condizioni generali di Cessione di energia elettrica alle Imprese sono disciplinate dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ("Autorità") con le disposizioni di cui all'allegato A alla delibera n. 156/07, testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali ai sensi del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73/2007, così come successivamente modificata ed integrata (il "TIV");
- (6) il TIV, nonché il contratto di cessione di energia elettrica alle Imprese Esercenti la Tutela approvato dall'ARERA con la delibera ARG/ELT 76/08, e attualmente in vigore prevedono che le Imprese Esercenti la Tutela effettuino i pagamenti con valuta beneficiario il quindicesimo giorno lavorativo del secondo mese successivo a quello di competenza (M+2);
- (7) il Decreto Ministeriale del 21 settembre 2016, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 23 settembre 2016, n. 223, ha modificato il Testo Integrato della disciplina del mercato elettrico riducendo sensibilmente i termini di pagamento sul MGP e armonizzandoli alle regole del *market coupling*;
- (8) le modifiche previste dal Decreto Ministeriale del 21 settembre 2016 riguardano i termini di pagamento sul MGP che sono passati da una cadenza bimensile (M+2) a una cadenza settimanale (W+1);
- (9) stante le tempistiche di pagamento da parte delle Imprese Esercenti di cui al TIV e stante le tempistiche di pagamento sul MGP si è venuto a creare un disallineamento temporale permanente fra entrate ed uscite di cassa del Cedente;



- (10) con la delibera 236/2019/R/EEL l'Autorità ha approvato la modifica all'art. 7 del Contratto di cessione di energia elettrica agli esercenti la maggior tutela consentendo a questi ultimi di richiedere ad Acquirente Unico S.p.A. una dilazione dei pagamenti mensili in scadenza nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre;
- (11) il Cedente, pertanto, intende cedere tramite operazione di factoring *pro soluto* il credito derivante dalla cessione di energia alle Imprese Esercenti, in modo tale da finanziare il fabbisogno derivante dal disallineamento temporale di cui al precedente punto n. (9);
- (12) conseguentemente, con avviso pubblicato il 14/06/2022 su Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Cedente ha indetto una procedura aperta (la "Gara") per l'individuazione del soggetto chiamato a prestare il servizio di factoring riferito al precedente n. (11);
- (13) il Cessionario è risultato aggiudicatario della Gara.

quanto sopra premesso,

si conviene e si stipula quanto segue:

## <u>Articolo 1 – Premesse e allegati</u>.

- 1.1. Le premesse al presente Contratto ne costituiscono i presupposti e ne formano, unitamente agli allegati, parte integrante e sostanziale (il "Contratto").
- 1.2. Nel presente Contratto e nei suoi allegati, salvo che sia di volta in volta diversamente indicato in modo specifico, i termini al singolare includono anche il plurale e *viceversa*.

# Articolo 2 – Definizioni.

2.1. In aggiunta ai termini definiti nelle premesse ed in altre clausole del presente Contratto, i termini di seguito elencati hanno il significato in appresso indicato per ciascuno di essi:



j)

a)	"Albo" si intende l'albo di cui all'art. 13 del D.lgs. 385/1993, ovvero l'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del D.lgs. 385/1993;
b)	"Autorità" è l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, istituita con la legge n. 481 del 14 novembre 1995;
c)	"Commissione": è la commissione <i>factoring</i> fissa pari a% esente IVA ex art. 10.1 DPR n. 633/1972 offerta dal Cessionario in sede di gara;
d)	"Conto Corrente Cessionario" si intende il conto corrente bancario del Cessionario n quale conto corrente dedicato, ancorchè in via non esclusiva, ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
e)	"Conto Corrente Bancario": si intende il conto corrente bancario del Cedente n, presso da intendersi quale conto corrente dedicato, ancorchè in via non esclusiva, ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.
f)	"Cedente": è la società Acquirente Unico S.p.A., nell'esercizio dei compiti e delle funzioni riferiti ai nn. da (2) a (4) delle premesse al presente contratto;
g)	"Cessione": si intende la cessione pro soluto dei Crediti di cui al Contratto;
h)	"Cessionario": è il prestatore, ai termini ed alle condizioni previste dal presente Contratto e dai documenti di Gara, del servizio di factoring a favore del Cedente ed identificato in epigrafe al presente Contratto;
i)	"Corrispettivo di Cessione": si intende l'ammontare, espresso in Euro, pagato dal Cessionario al Cedente a fronte della Cessione dei Crediti;

"Credito": si intende l'intero ammontare del credito oggetto di cessione in possesso



dei requisiti di cui al successivo articolo 5.1 comprendente gli interessi maturandi, gli altri accessori e i diritti connessi a ciascun credito;

- www.acquirenteunico.it;
  bil disciplinare di gara e relativi allegati pubblicato sul sito www.acquirenteunico.it;
- "Esigibilità": è la data di pagamento di ciascuna fattura stabilita dall'art. 19.1 del TIV, come indicato al n. (6) delle premesse al presente Contratto ovvero quella diversa data stabilita dalle disposizioni dell'Autorità pro tempore vigenti:
- m) "Euribor": (acronimo di Euro Inter BankOffered Rate) è il tasso di riferimento, calcolato giornalmente, che indica il tasso di interesse medio delle transazioni finanziarie in Euro tra le principali banche europee;
- n) "Fattura" si intende ogni fattura relativa al Credito.
- o) "Fideiussione": è la garanzia fideiussoria a prima domanda disciplinata dall'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016;
- p) "Gara": è la procedura di gara indetta dal Cedente di cui al n. (12) delle premesse al presente Contratto;
- q) "Giorno Lavorativo" indica ogni giorno dell'anno, ad eccezione del sabato e della domenica, durante il quale le banche svolgono la loro normale attivita' a Milano.
- r) "Importo Fattura" si intende, con riferimento ad ogni Fattura, il valore ivi riportato e di ogni altro onere fiscale ed eventuale accessorio indicato.
- s) "Imprese Esercenti": sono le imprese indicate al n. (4) delle premesse al presente Contratto che esercitano la vendita di energia elettrica, a loro ceduta a tal fine dal Cedente, ai clienti finali;



t)	"Interess	i": imp	orto che i	l Cedente ricono	sce	al Cessio	onario ca	lcola	to	applica	ando
	il Tasso	degli	Interessi	all'ammontare	del	Credito	ceduto	per	i	giorni	che
	intercorro	no fra	la data di	cessione e la da	ata st	abilita pe	r l'incas	so.			

u)	<b>"Margin</b>	<b>ıe</b> "∶è lo	o spread	sull'Euribo	r offerto	dal (	Cessionario	in	occasione	della	Gara
	e pari a		_ % (	).							

- v) "Tasso degli Interessi": è pari alla media mensile dell'Euribor a 1 *(un)* mese su base 360 del mese precedente a quello in cui si è verificata la cessione del relativo Credito, maggiorato del Margine;
- w) "TIV": ha il significato di cui al n. (5) delle premesse del presente Contratto;
- x) "**Tutela**": ha il significato di cui al n. (3) delle premesse al presente Contratto.

Le Definizioni hanno lo stesso significato sia che siano indicate al plurale sia che lo siano al singolare.

# 3.1 Articolo 3 – Oggetto del Contratto.

- 3.1. Il presente Contratto ha ad oggetto il servizio di *factoring pro soluto* per la Cessione dei Crediti che derivano dall'esercizio della propria attività di somministrazione di energia elettrica per il mercato di Maggior Tutela, vantati di volta in volta, dal Cedente nei confronti delle seguenti Imprese Esercenti \_\_\_\_\_\_.
- 3.2 il Cedente intende cedere al Cessionario, che intende acquistare i Crediti, attraverso un'operazione di cessione di crediti pro soluto, conformemente a quanto previsto dal Codice Civile e dalla Legge n. 52 del 21 febbraio 1991 e successive modifiche e integrazioni;
- 3.3. Con la stipula del presente Contratto, il Cedente si impegna a cedere al Cessionario, ed il Cessionario si impegna ad accettare, i Crediti *pro soluto*;



Il Cedente ha facoltà, nei limiti di cui al successivo paragrafo 3.5 di cedere tutto o parte del Credito di volta in volta maturato alla data di cessione, anche se non ancora fatturato dal Cedente.

- 3.4 Il Cedente si impegna a cedere mensilmente al Cessionario Crediti per un importo minimo di Euro 30.000.000,00 (trentamilioni,00).
- 3.5 Ai fini del presente Contratto, il valore di ciascun Credito è pari all'importo dovuto dalle Imprese Esercenti debitrici, quale risultante da ciascun credito maturato alla data di cessione anche se non ancora fatturato dal Cedente. In caso di cessione parziale, il valore del Credito sarà quello di volta in volta comunicato dal Cedente al Cessionario all'atto della cessione.

#### Articolo 4 – Acquisto dei Crediti

- 4.1 Per effetto della cessione, il Cessionario acquisterà ciascun Credito, maturato alla data di cessione, al valore così come definito dall'articolo 3.5.
- 4.2 Il pagamento del Corrispettivo di Cessione del Credito, dovrà pervenire al Cedente entro il secondo giorno lavorativo successivo al perfezionamento della cessione di cui al seguente paragrafo 4.3.
- 4.3 La cessione di ciascun Credito e quindi il trasferimento dei crediti ceduti, si intenderà perfezionata con il ricevimento, da parte del Cessionario, della comunicazione inviata dal Cedente per posta elettronica certificata, al seguente indirizzo pec:
- 4.4 Ai termini e alle condizioni indicati nel Contratto il Cedente cede pro-soluto al Cessionario i Crediti, dietro il pagamento del Corrispettivo, e il Cessionario li accetta in cessione, rinunciando espressamente ad ogni garanzia di solvenza delle Imprese Esercenti da parte del Cedente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della Legge n. 52 del 21 febbraio 1991.
- 4.5 Il rischio di mancato pagamento da parte dell'Impresa Esercente è assunto direttamente dal Cessionario e resta inteso che ogni onere conseguente all'eventuale mancato o ritardato pagamento dei Crediti è ad esclusivo carico del Cessionario.
- 4.6 Qualora, in qualsiasi momento, il tasso di interesse dovuto ai sensi del presente



Contratto superi la soglia massima prevista dalla Legge 7 marzo 1996, n. 108 e successive modifiche, il tasso di interesse dovuto ai sensi del presente Contratto sarà automaticamente ridotto fino al limite massimo consentito dalla suddetta legge applicabile.

- 4.7 Il Cessionario potra' dichiarare la decadenza della garanzia di pro soluto relativamente a quei Crediti per i quali l'impresa Esercente sia inadempiente nei confronti del Cedente al pagamento delle competenze e degli interessi, a qualsiasi titolo dovuti e nonostante questi gli abbia dato un termine non inferiore a quindici giorni per rimediare al proprio inadempimento.
- 4.8 Il Cessionario verserà il Corrispettivo di Cessione sul seguente conto corrente IBAN intestato ad Acquirente Unico S.p.A.:
- 4.9 Nell'espletamento dell'incarico di cui al precedente paragrafo 4.4., il Cedente opererà con la migliore diligenza e correttezza professionale e provvederà, tra le altre cose, ad inviare le fatture relative ai crediti ceduti entro e non oltre 2 giorni dalla loro emissione.
- 4.10 Nei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre di ogni anno, ai sensi della Deliberazione dell'Autorità del 11 giugno 2019 n. 236/2019/R/EEL, il Cedente potrà concedere, se richiesto, alle Imprese Esercenti una dilazione, non oltre il 10 del mese successivo, dei termini di pagamento delle fatture. Laddove la dilazione fosse concessa, il Cedente ne darà comunicazione al Cessionario contestualmente alla cessione.
- 4.11 La notifica all'Impresa Esercente debitrice della avvenuta cessione del credito sarà a cura del Cessionario.
- 4.12 In relazione a ciascuna cessione, il Cedente corrisponderà al Cessionario la Commissione. L'ammontare dovuto sarà calcolato applicando la Commissione per ogni cessione di Credito. Il pagamento della Commissione sarà effettuato in via posticipata, sul conto corrente bancario del Cessionario, entro i 5 giorni lavorativi successivi alla chiusura di ogni trimestre solare. Gli interessi verranno trattenuti dal Cessionario al momento del pagamento del Corrispettivo di Cessione.



4.13 Il Cessionario ha facolta' di non accettare una nuova richiesta di Cessione qualora non abbia incassato l'importo della fattura precedentemente ceduta.

# Articolo 5 – Garanzie.

- 5.1. Il Cedente dichiara e garantisce che i Crediti oggetto di cessione sono esistenti, cedibili, certi nel loro ammontare, liquidi ed esigibili a scadenza e garantisce la validità dei sottostanti rapporti contrattuali ed inoltre:
  - a) che ha adempiuto puntualmente a quanto previsto nei contratti in base ai quali i crediti sono sorti;
  - b) che l'importo di tutti i crediti ceduti è dovuto dalle Imprese Esercenti al Cedente, quale corrispettivo per effetto dei servizi resi;
  - c) che tutti i crediti ceduti sono legittimamente trasferibili;
  - d) che non vi sono da parte delle Imprese Esercenti ragioni alcune di compensazione di tutti i crediti ceduti opponibili al Cessionario;
  - e) che all'atto della cessione le Imprese Esercenti non sono in liquidazione o in procedura concorsuale, ivi compresa l'Amministrazione Controllata o Straordinaria;
  - di essere l'unico legittimo titolare dei Crediti ceduti al Cessionario, di avere pieno e libero titolo sugli stessi e di poterne liberamente disporre in quanto essi non sono assoggettati a vincoli, garanzia reale o personale, onere, gravame, pignoramento od altro diritto di terzi;
  - g) che al momento della cessione non vi sono da parte delle Imprese Esercenti debitrici ragioni di compensazione, anche parziale, dei Crediti che siano opponibili al Cessionario;

Le Parti riconoscono e si danno espressamente atto che il Cessionario ha accettato di rendersi cessionario dei Crediti a condizione essenziale della veridicita' delle circostanze sopra attestate in quanto ha inteso assumere il rischio del mancato pagamento dei Crediti esclusivamente per ragioni attinenti all'insolvenza e illiquidita' delle Imprese Esercenti.

5.2 Resta inoltre inteso che il Cedente è tenuto a collaborare con il Cessionario, fornendogli tempestivamente notizia di ogni evidenza documentale pervenuta allo stesso Cedente da cui risulti l'eventuale insolvenza delle Imprese Esercenti, compatibilmente con la vigente normativa in materia di tutela dei dati personali e che il Cedente è obbligato a



trasmettere sollecitamente al Cessionario le somme eventualmente ricevute dalle Imprese Esercenti in pagamento di uno dei crediti ceduti;

5.3 Il Credito sarà trasferito al Cessionario con i privilegi, le garanzie personali e reali, le fideiussioni bancarie e con gli altri accessori, ove presenti. In presenza di dette garanzie ed in caso di mancato pagamento da parte delle Imprese Esercenti, il Cedente si obbliga sin da ora ad escutere le stesse dietro espressa richiesta del Cessionario e per l'importo da quest'ultimo indicato nonché a trasferire al Cessionario medesimo le somme incassate a seguito dell'escussione.

## 5.4 II Cessionario garantisce:

- (a) di essere iscritto all' Albo in conformita' con la vigente normativa italiana (articoli 1260
   1267 del Codice Civile e legge 21 febbraio 1991 n. 52 e successive modificazioni);
- (b) che nei propri confronti non sono stati avviati procedimenti o azioni, anche di carattere giurisdizionale, che possano comportare la decadenza dall'iscrizione all'Albo o comunque impedire o limitare la possibilità di prestare a favore del Cedente i servizi contemplati dal presente Contratto;
- (c) che nei propri confronti o di imprese da esso controllate, ad esso collegate o controllanti non sono state avviate o richieste procedure concorsuali, anche di carattere straordinario, o liquidatorie, anche di carattere volontario.
- 5.5 Si intendono espressamente esclusi dall'assunzione di rischio del Cessionario:
- quanto dovuto dalle Imprese Esercenti a titolo di risarcimento, penali, interessi di ritardato pagamento, ogni arrotondamento, sconto, abbuono, deduzione ecc. che l'Impresa Esercente dovesse effettuare a decurtazione dell'importo esposto in fattura;
- i casi in cui il mancato pagamento da parte delle Imprese Esercenti fosse dovuto al verificarsi di cause di forza maggiore, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, guerra dichiarata o non dichiarata, ostilita' e loro conseguenze, rivoluzioni, tumulti, ribellioni anche a livello locale, atti di terrorismo, embarghi, moratorie generali e particolari, eventi catastrofici di origine naturale o provocata, nonche' esplosioni o contaminazioni radioattive.



#### Articolo 6 – Obbligo di informativa.

- 6.1. Il Cedente informerà sollecitamente il Cessionario di ogni eventuale notizia in proprio possesso:
- (a) dalla quale risulti lo stato di insolvenza di un'Impresa Esercente debitrice di un Credito ceduto ovvero l'esistenza di azioni nei confronti di quest'ultima che, secondo una valutazione di normale diligenza professionale, possano pregiudicare la corretta e puntuale estinzione del Credito ceduto alla sua Esigibilità;
- (b) relativa all'introduzione di modifiche sostanziali alle circostanze di cui al n. (1) delle premesse al presente Contratto.
- 6.2 Ai fini delle disposizioni del precedente paragrafo 6.1, le Parti convengono che:
- (a) il Cedente non sarà obbligato a comunicare al Cessionario notizie di carattere riservato ovvero riferibili alla propria organizzazione interna;
- (b) si considereranno conosciute dal Cessionario, e quindi il Cedente non sarà obbligato a comunicarle, ancorché rientranti tra quelli indicati nel precedente paragrafo 6.1, notizie o informazioni desumibili da leggi, atti pubblici, atti formati dall'autorità governativa o di autorità amministrative, anche indipendenti, e resi pubblici nella forma di legge o di regolamento, atti adottati dall'autorità giudiziaria o dagli organi di procedure concorsuali o liquidatorie, con la sola esclusione di procedure di liquidazione volontaria;
- (c) fermo restando quanto indicato alle lettere (a) e (b) del presente paragrafo, il Cedente avrà il dovere di comunicare al Cessionario soltanto le notizie di cui al precedente paragrafo 6.1 che il Cedente avrà acquisito nel corso della propria ordinaria attività e che, secondo una valutazione di normale diligenza professionale, siano da ritenersi fondate e rilevanti ai fini del presente Contratto.
- 6.3 Il Cessionario comunicherà immediatamente al Cedente qualunque notizia relativa a:
- (a) attività ispettive o di verifica eseguite nei propri confronti o di imprese da essa controllate, collegate o controllanti, da parte di autorità amministrative od investite di



funzioni regolatorie, od anche di poteri sanzionatori, italiane, dell'Unione Europea, di altri Stati membri o di paesi terzi, o dell'avvio di procedimenti che comportino tali attività o che siano preordinati alla loro esecuzione od all'eventuale adozione di provvedimenti che possano, direttamente o indirettamente, incidere od impedire la legittima esecuzione di alcuna delle prestazioni previste dal presente Contratto, ovvero da quest'ultimo sottese o che comunque possano incidere sull'iscrizione all'Albo;

- (b) ogni iniziativa, assunta da soggetti privati o pubblici, inclusi tra questi ultimi autorità amministrative o giudiziarie, anche non italiane, preordinate a richiedere od a disporre la liquidazione, il fallimento, il concordato od altro istituto ad essi assimilabile, ovvero l'assoggettamento, in esito a provvedimenti dell'autorità giudiziaria o dell'autorità amministrativa ovvero in conseguenza di accordi con soggetti privati, a forma di amministrazione straordinaria, comunque denominata, totale o parziale, ovvero dalla sottoposizione dell'amministrazione al controllo, vigilanza o direzione diversi da quelli attuali, che riguardino il Cessionario, ovvero le proprie controllate, collegate o controllanti; (c) accadimenti, attuali, futuri o prospettati, che possano modificare la struttura o la solidità
- patrimoniale del Cessionario, ovvero delle controllate, collegate o controllanti di questi;
  (d) qualunque sviluppo o esito di alcune delle attività, iniziative, procedimenti (anche in sede giurisdizionale), di cui alle precedenti lettere (a), (b) e (c) del presente paragrafo;
- (e) qualunque delle circostanze previste dai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 80, d.lgs. n. 50/2016;
- (f) le notizie di cui al precedente paragrafo 6.1, di cui il Cessionario sia venuto a conoscenza.

## Articolo 7. – Durata.

7.1.	Il presente Contratto avrà una durata pari a 12 mesi, dalla data del _	fino alla
data de	ıl .	

7.2. Le Parti convengono che il Cessionario, fermo restando quanto stabilito al precedente paragrafo 3.4, avrà l'obbligo di accettare la cessione di Crediti fino all'ultimo giorno del periodo di tempo stabilito al precedente paragrafo 7.1, e questo anche nell'ipotesi in cui l'Esigibilità si verifichi in un momento successivo.



#### Articolo 8. – Contabilizzazione.

- 8.1 Il Cessionario annoterà in un apposito conto tutte le partite di dare e avere che sorgeranno tra le parti in dipendenza del presente Contratto.
- 8.2 Il Cessionario invierà con cadenza trimestrale al Cedente estratti conto sui quali saranno annotati: a credito del Cedente, l'ammontare dei Crediti ceduti indicando la rispettiva data di cessione; a debito del Cedente, il Corrispettivo di Cessione versato dal Cessionario, oltre agli Interessi e Commissioni.

#### Articolo 9. – Risoluzione.

- 9.1 Il Cedente avrà diritto di risolvere il presente Contratto, con semplice comunicazione scritta al Cessionario e per fatto e colpa di quest'ultimo qualora si verifichi anche una sola delle seguenti eventualità:
- (a) rifiuto del Cessionario, al di fuori dell'ipotesi di cui al paragrafo 3.3, di accettare la cessione dei Crediti;
- (b) mancato pagamento da parte del Cessionario, entro il termine stabilito al paragrafo 4.2, al Cedente del Corrispettivo di Cessione del Credito quale stabilito al paragrafo 4.1;
- (c) violazione, o comunque cessazione per qualunque ragione o causa, di anche una sola delle garanzie prestate dal Cessionario ai sensi del paragrafo 5.1;
- (d) violazione da parte del Cessionario delle disposizioni nazionali o dell'Unione Europea poste a tutela della concorrenza in tutti i casi in cui tale violazione sia o sia stata suscettibile di incidere sullo svolgimento e gli esiti della Gara, ovvero sull'esecuzione del presente Contratto;
- (e) adozione, da parte dei soggetti indicati alla lettera (a) del paragrafo 6.3. di provvedimenti di contestazione di inadempienze o di constatazione di circostanze, e preordinati all'adozione di provvedimenti sanzionatori o suscettibili tanto di impedire la legittima esecuzione di alcune delle prestazioni sottese dal presente Contratto o da esso sottese, quanto di incidere su di esse;
- (f) effettivo verificarsi di alcuno degli accadimenti o delle circostanze di cui alle lettere (d) ed (e) del paragrafo 6.3;



- (g) qualunque violazione del divieto di cessione di cui al successivo paragrafo 9.1;
- (h) qualunque altra violazione alle obbligazioni sorgenti a carico del Cessionario per effetto del presente Contratto o in connessione con quest'ultimo nell'ipotesi in cui il Cedente abbia diffidato il Cessionario a rimediarvi entro un termine non inferiore a 30 giorni ed il termine sia inutilmente decorso.
- 9.2 In caso di risoluzione del presente Contratto ai sensi del precedente paragrafo 9.1, il Cedente avrà il diritto di escutere la Fideiussione a ristoro del pregiudizio subìto in conseguenza del fatto del Cessionario. È fatto salvo l'obbligo del Cessionario di risarcire il maggior danno.
- 9.3 Il mancato sollecito esercizio della facoltà di risoluzione da parte del Cedente, anche in caso di inutile esperimento di una diffida ad adempiere, non pregiudica il diritto del Cedente di risolvere il presente Contratto tanto per il medesimo fatto quanto per fatti diversi o ulteriori del Cessionario. Si applicano comunque le disposizioni del precedente paragrafo 9.2.
- 9.4 II Cessionario avrà facoltà di risolvere il presente Contratto unicamente:
- a) nelle ipotesi in cui venga meno la garanzia di cui al paragrafo 5.1, lettere (e) e (f);
- b) qualora il Cedente abbia violato l'obbligo di comunicazione di cui alla lettera (a) del paragrafo 6.1 procurando con questo un effettivo danno al Cessionario.
- 9.5 Prima di poter esercitare la facoltà di risoluzione prevista al paragrafo 9.4, il Cessionario dovrà impartire una diffida al Cedente indicando specificamente quale sia l'inadempimento di cui il Cessionario ritiene che il Cedente si sia reso responsabile ed assegnando al Cedente stesso un termine non inferiore a 30 (*trenta*) giorni per porvi rimedio. Qualora il Cedente ponga rimedio all'inadempimento entro il termine assegnato, la facoltà di risoluzione non potrà più essere esercitata.
- 9.6 La diffida impartita dal Cessionario ai sensi del paragrafo 9.5, non preclude al Cedente di opporre l'eccezione d'inadempimento ai sensi dell'articolo 1460 c.c., ovvero di risolvere il presente Contratto in applicazione del paragrafo 9.1.

#### Articolo 10. – Divieto di cessione.



10.1. E' fatto divieto al Cessionario di cedere in tutto o in parte il presente Contratto, nonché ogni diritto, anche di credito, derivante dallo stesso. E' fatto divieto al Cessionario di cedere, sotto qualsiasi forma ed a qualsivoglia titolo (anche di garanzia), in tutto o in parte, i Crediti ad esso ceduti dal Cedente.

#### Articolo 11. – Contenuto del Contratto.

- 11.1 Le disposizioni del presente Contratto si intendono integrate da quanto stabilito dal Disciplinare di gara e documenti allegati. In caso di discrasia tra il presente Contratto e il Disciplinare prevarranno le disposizioni del Contratto. Di conseguenza, qualunque riferimento al presente Contratto va costruito secondo quanto stabilito al periodo precedente.
- 11.2 Per quanto non diversamente stabilito dal presente Contratto o nel Disciplinare si applicano le disposizioni del Codice Civile. Le disposizioni del D.lgs. n. 50/16 e s.m.i. si applicano solamente se ed in quanto sono espressamente richiamate dal presente Contratto o dal Disciplinare di gara e soltanto con riferimento alla specifica ipotesi per le quali esse sono di volta in volta richiamate.
- 11.3 Qualsiasi modifica, variazione o rinuncia al presente Contratto o a sue clausole non sarà valida e vincolante per le Parti ove non risulti da atto scritto firmato da entrambe le Parti. Nessuna rinuncia concernente una clausola od un diritto derivante dal presente Contratto deve considerarsi una rinuncia ad altre clausole a meno che ciò non sia espressamente stabilito nell'ambito di tale rinuncia. Nessuna rinuncia operata da una parte ad avvalersi di un diritto ad essa spettante ai sensi del presente contratto deve considerarsi una rinuncia definitiva di tale diritto, ma piuttosto una rinuncia circoscritta alla circostanza in cui si è verificata.

# Articolo 12 - Obbligo Di Collaborazione

- 12.1 In caso di mancato pagamento dei Crediti oggetto della Cessione da parte dell'impresa Esercente, il Cedente, su richiesta scritta del Cessionario, a mezzo pec, è tenuto, entro 10 giorni dalla stessa, ad inviare, anche a mezzo pec:
- 12.2.1 i documenti probatori relativi ai Crediti ceduti, necessari al Cessionario per la tutela



dei propri diritti inerenti ai medesimi Crediti;

12.2.2 copia delle Fatture e della documentazione inerente i rapporti tra il Cedente e l'Impresa Esercente relativa ai Crediti ceduti.

# Articolo 13 – Comunicazioni – Elezione di domicilio.

13. 1 Salvo per quanto diversamente previsto dal presente Contratto, tutte le comunicazioni tra le Parti potranno essere effettuate per posta elettronica certificata o con raccomandata, anche a mano, con ricevuta di ritorno e si considerano perfezionate al momento della loro ricezione da parte del destinatario.

13. 2 Le Parti, a tutti gli effetti di legge, ivi compreso quello di eventuali notificazioni giudiziarie inerenti a controversie, eleggono domicilio presso i recapiti sotto indicati.

Cedente:

Via Guidubaldo del Monte n. 45,

00197 Roma

Cessionario:

Ogni modifica del domicilio sopraindicato dovrà essere comunicata all'altra parte con le modalità di cui al paragrafo 12.1. e diverrà efficace al momento della ricezione di tale comunicazione.

# Articolo 14. - Legge applicabile e foro competente.

14.1 Il presente Contratto è sottoposto alla legge italiana.

14.2 Qualsiasi controversia relativa alla validità, interpretazione ed esecuzione del presente Contratto è devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma, fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 15.



# Articolo 15. - Reclami, risoluzione stragiudiziale delle controversie e mediazione ai sensi del d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28.

In relazione all'obbligo, previsto dall'art. 5 d.lgs. n. 28/10, di esperire il tentativo di conciliazione, quale condizione di procedibilità per l'esercizio avanti all'autorità giudiziaria di azioni individuali nell'ambito di contratti bancari e finanziari, le Parti concordano di fare ricorso all'organismo di conciliazione (iscritto nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia).

Il ricorso al citato organismo può essere attivato sia dal Cedente che dal Cessionario senza necessità di preventiva presentazione di un reclamo da una parte all'altra.

Le Parti potranno, mediante accordo scritto, concordare di rivolgersi ad altro organismo di conciliazione, purché iscritto al registro degli organismi di conciliazione presso il Ministero della Giustizia.

#### Articolo 16. – Registrazioni – oneri fiscali.

16.1 Il Cessionario riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al presente atto.

## Articolo 17. - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

17. 1 Ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136 il Cedente comunica al Cessionario il seguente codice CIG n. 92161775DA e che il conto corrente di cui all'art. 4.5 del presente contratto su quale il Cessionario effettuerà il pagamento del corrispettivo della cessione è dedicato, ancorchè in via non esclusiva, ai sensi dell'art. 3 della summenzionata normativa.



17.2 Il Cessionario, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'Art.3 della legge n. 136 del 2010, obbligandosi a comunicare nelle fatture relative alle proprie competenze che emetterà nei confronti del Cedente, ai sensi della medesima legge, il numero di conto corrente dedicato.

17.3 Il mancato avvalersi, da parte di entrambe le Parti, dei conti correnti dedicati per tutte le transazioni relative al presente contratto comporterà l'immediata risoluzione del presente contratto.

#### Articolo 18. - Obblighi relativi alla normativa in tema di anticorruzione.

Con la sottoscrizione del presente contratto il Cessionario dichiara espressamente di avere piena conoscenza delle disposizioni di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive integrazioni, delle relative delibere dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, nonché delle norme del Codice Etico e di quanto previsto dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, adottati dal Cedente e consultabili sul sito internet www.acquirenteunico.it.

#### Articolo 19. - Obblighi relativi al D.Lgs. n. 231 del 2001 e al Codice Etico.

Con la sottoscrizione del presente contratto il Cessionario dichiara espressamente di avere piena conoscenza delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive integrazioni, nonché delle norme del Codice Etico e di quelle previste dal Modello di organizzazione e gestione adottato dal Cedente ex D.Lgs. n. 231/2001, consultabili sul sito internet www.acquirenteunico.it.

Con l'accettazione del presente contratto il Cessionario si obbliga a svolgere l'attività oggetto del presente contratto in assoluta aderenza e nel puntuale e pieno rispetto dei principi contenuti nel Modello di organizzazione e gestione adottato dal Cedente ex D.Lgs. n. 231/2001, del Codice Etico e più in generale di quanto disposto dal D. Lgs. 231/2001 e s.m.i.. Il Cessionario si obbliga pertanto a tenere il Cedente manlevato e indenne da qualsiasi danno, costo, onere, spesa, perdita, che dovesse derivare, direttamente o indirettamente, quale conseguenza del mancato rispetto, da parte propria, o di propri collaboratori, ausiliari o dipendenti, di quanto disposto dal Modello di organizzazione e gestione adottato dal Cedente ex D. Lgs. n. 231/2001, dal Codice Etico e più in generale da quanto disposto dal D. Lgs. 231/2001 e s.m.i..



L'inosservanza di tale obbligo da parte del Cessionario costituirà inoltre grave inadempimento contrattuale e legittimerà il Cedente a risolvere il presente contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 Cod. Civ..

il Cessionario
il Cedente
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342, c.c., il Cessionario, avendone esaminata e
valutata ogni singola disposizione, dichiara di approvare specificamente le seguenti clausole
contrattuali: art. 9.6, art. 14.2, art. 16, art. 17.
il Cessionario